

dità degli atti prescritti da questa legge; e ciò è giusto. Epperò, ad armonizzare questo bisogno con le esigenze della difesa, io propongo appunto che il ricorso sia fattonei modi e nel termine voluti dall'articolo 693 del Codice di commercio, e cioè in otto giorni. In tal modo non si ferisce il diritto sacro della difesa di un disgraziato debitore, il quale, avendo presentato le sue giustificazioni in regola, può avere la sventura di imbattersi in un giovane magistrato o che sia molto distratto, o che non abbia molta conoscenza degli affari, od occupato in altre cose, il quale possa a cuor leggero dichiarare inammissibile il suo ricorso. E notate, onorevoli colleghi, che il diritto all'appello è concesso oggi anche contro i provvedimenti di onoraria e volontaria giurisdizione. Ora, perchè negarlo in materia così delicata ed importante per i cittadini e per lo stesso commercio? Questa legge è fatta per sostituire l'attuale istituto giuridico della moratoria che ha rivelato nella pratica parecchi inconvenienti. Cerchiamo però di non peggiorare quello che vogliamo abolire. (*Bene!*)

**Presidente.** Onorevole relatore, vuol parlare su questa parte degli emendamenti?

**Sorani, relatore.** Se crede.

**Presidente.** Così elimineremo uno per uno gli emendamenti.

**Sorani, relatore.** Sta bene.

**Aguglia.** No: speriamo che non vengano eliminati uno per uno. (*Si ride*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Sorani, relatore.** La questione sollevata dall'onorevole Aguglia, in apparenza modesta, è invece una questione di quelle grosse ed importanti. Se la proposta da lui fatta venisse accolta dalla Camera, ne verrebbe sconvolta tutta l'economia della legge protraendo all'infinito la procedura. Mi permetta quindi la Camera e vogliano i miei colleghi prestarmi la loro benevola attenzione su questo riguardo, anche perchè l'autorità ed il valore dell'egregio collega che ha proposto l'emendamento sono maggiori, di fronte a me che sono destituito di ogni autorità.

Mi occupo del primo emendamento, proposto dall'onorevole Aguglia e non dell'altro, perchè, quando avrò dimostrata l'infondatezza del primo, per conseguenza avrò anche dimostrata l'infondatezza del secondo.

Quando è stato presentato dall'onorevole Aguglia questo emendamento, molti mesi fa, in occasione della prossima discussione

di questo disegno di legge, la Commissione ha studiato accuratamente il quesito. Ma la Commissione si è dovuta convincere che, accogliendo questo emendamento, veniva a snaturarsi, a distruggersi il fondamento della legge stessa. Infatti non è esatto quanto dice l'onorevole Aguglia, perchè il provvedimento del magistrato con cui respinge la domanda di concordato, non è definitivo, non costituisce cosa giudicata e si potrà riproporre. I diritti del ricorrente sono impregiudicati.

Praticamente poi è inopportuno, dacchè dato il reclamo in appello dal provvedimento bisogna accordare quel diritto d'opposizione di terzo e così giudizi di incerta e lunga durata, contrari alla necessità di una sollecita procedura, come intese regolare il presente istituto giuridico. Può, è vero, determinarsi l'appello in un periodo brevissimo, alla distanza di otto giorni, come propone l'onorevole Aguglia, ma sappiamo tutti noi, che esercitiamo la professione, sappiamo cosa vuol dire l'appello ad otto giorni. Conosciamo come spesso riesca disposizione derisoria coi rinvii e colle prove testimoniali e con i mezzi procedurali e i rimedi legali che allungano le cause, le più semplici; ma poi cosa ne saprà di più di una questione di puro fatto, qual'è quella della constatazione della idoneità della prestata garanzia (perchè a questo solo caso pare restringa l'onorevole Aguglia il suo primo emendamento) la Corte d'appello che la maggior parte delle volte ha la sua sede lontana da quella del Tribunale, che ignora i fatti, le circostanze e le persone, di quel che sappia il Tribunale del luogo in cui si domanda il concordato?

Così, onorevole Aguglia, una procedura pregiudiziale avremo creato accanto alla procedura di concordato preventivo con tutti gli inconvenienti indicati e facili a immaginarsi.

L'Appello, la Cassazione, l'opposizione di terzo, sono affatto contrari all'indole e sollecitudine della procedura del concordato. A parte le leggi straniere che non cito in appoggio della mia tesi, mi limito a richiamare l'articolo 913 del Codice di commercio, che come regola proibisce l'appello e la opposizione, e l'ammette soltanto in casi determinati. Ora, con questa nuova legge, accettato il concetto dell'onorevole Aguglia, si verrebbe anche a derogare al sistema già accolto dalla legge.

Nè è esatto, onorevole Aguglia, che col numero terzo dell'articolo 3 non si tratti più